

## REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2004/05

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzino un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.
- (2) Determinati formaggi a lunga conservazione e i formaggi Pecorino romano, Kefalotyri e Kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.
- (3) È opportuno precisare, anche per i nuovi Stati membri, i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi. Occorre anche precisare i formaggi ammissibili all'aiuto in Irlanda in modo da limitarsi ai formaggi che potrebbero creare squilibri sul mercato.
- (4) Vista la situazione di mercato del formaggio Pecorino romano, caratterizzata da eccedenze di produzione e da un netto calo dei prezzi, appare giustificato ammettere al beneficio dell'aiuto all'ammasso una quantità di formaggi superiore a quella ammessa in passato.
- (5) Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di am-

masso. L'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l'equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. A tal fine occorre ridurre l'importo delle spese fisse e calcolare l'importo delle spese finanziarie in base ad un tasso di interesse del 2%.

- (6) È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.
- (7) Per garantire la sorveglianza dell'applicazione del regime di aiuto all'ammasso è opportuno disporre la comunicazione regolare alla Commissione delle informazioni relative ai quantitativi di formaggio oggetto di tale regime.
- (8) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito denominato «l'aiuto»), previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2004/05.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «partita all'ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;
- b) «giorno di inizio dell'ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).